

VOTAZIONE POPOLARE DEL 7 DICEMBRE 1975

1

Decreto federale che modifica la Costituzione federale (libertà di domicilio e disciplinamento dell'assistenza)

2

Decreto federale concernente una modificazione della Costituzione nel campo dell' economia idrica

3

Legge federale su l'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati

2

Decreto federale che modifica la Costituzione federale (libertà di domicilio e disciplinamento dell'assistenza)

(Del 13 dicembre 1974)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti il rapporto della Commissione del Consiglio nazionale, dell'11 settembre 1973, su un'iniziativa parlamentare, e il parere del Consiglio federale dell'8 maggio 1974,

decreta:

I

Gli articoli 45 e 48 della Costituzione federale sono modificati come segue:

Art. 45

Ogni Svizzero può prendere domicilio in qualsiasi luogo del Paese.

Art. 48

- ¹ Le persone nel bisogno sono assistite dal Cantone in cui dimorano. Le spese dell'assistenza sono a carico del Cantone di domicilio.
- ² La Confederazione può disciplinare il regresso verso il Cantone di un precedente domicilio o verso il Cantone di origine.

TI

- ¹ Il presente decreto è sottoposto alla votazione del popolo e dei Cantoni.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Così decretato dal Consiglio nazionale Berna, 13 dicembre 1974

Il presidente, Simon Kohler

Il segretario, Koehler

Così decretato dal Consiglio degli Stati Berna, 13 dicembre 1974

Il presidente, Oechslin Il segretario, Sauvant

Chi intende accettare il presente decreto vota «sì», chi intende respingerlo vota «no».

Berna, 11 settembre 1975

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

Decreto federale concernente una modificazione della Costituzione nel campo dell'economia idrica

(Del 20 giugno 1975)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 13 settembre 1972,

decreta:

I

Gli articoli 24^{bis} e 24^{quater} della Costituzione federale sono sostituiti dalle disposizioni seguenti:

Art. 24bis (nuovo)

- ¹ Per utilizzare razionalmente e proteggere le risorse idriche, come anche per stornare gli influssi dannosi dell'acqua, la Confederazione, tenuto conto dell'intera economia idrica, stabilisce in via legislativa principi consoni all'interesse generale su:
 - a. la conservazione e lo sfruttamento delle risorse idriche, segnatamente per l'approvvigionamento in acqua potabile, come anche l'alimentazione delle acque sotterranee;
 - b. l'utilizzazione delle acque per la produzione energetica e il raffreddamento;
 - c. la regolazione dei livelli e dei deflussi delle acque superficiali e sotterranee, le derivazioni d'acqua fuori del corso naturale, le irrigazioni e i drenaggi, come anche altri interventi nel ciclo idrico.
 - ² Allo stesso scopo, la Confederazione emana disposizioni su:
 - a. la protezione delle acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e la conservazione di adeguati deflussi minimi;
 - b. la polizia delle opere idrauliche, incluse le correzioni di corsi d'acqua e la sicurezza degli impianti di accumulazione;
 - c. gli interventi per influire sulle precipitazioni atmosferiche;
 - d. la rilevazione e l'utilizzazione di dati idrologici;
 - e. il diritto della Confederazione di rivendicare l'utilizzazione di risorse idriche per le proprie aziende di trasporto e comunicazione, verso pagamento dei tributi e adeguata compensazione degli inconvenienti.
- ⁸ Riservati i diritti privati, spetta ai Cantoni o ai titolari designati dalla legislazione cantonale disporre delle risorse idriche e riscuotere tributi per l'utilizzazione dell'acqua. I Cantoni stabiliscono i tributi nei limiti della legislazione federale.
- ⁴ Se la concessione o l'esercizio di diritti su risorse idriche concerne i rapporti internazionali, la Confederazione decide col concorso dei Cantoni interessati. Lo stesso

⁵ L'esecuzione delle prescrizioni federali incombe ai Cantoni sempre che la legge non la riservi alla Confederazione.

⁶ Nell'esercizio delle sue competenze, la Confederazione considera i bisogni e salvaguarda le possibilità di sviluppo delle regioni, donde provengono le acque, e dei Cantoni interessati.

Art. 24quater (nuovo)

¹ La Confederazione ha facoltà di emanare disposizioni legislative circa il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.

² L'energia prodotta dalle forze idriche può essere erogata all'estero soltanto con l'autorizzazione della Confederazione.

II

Il presente decreto sottostà alla votazione del popolo e dei Cantoni.

Così decretato dal Consiglio nazionale Berna, 20 giugno 1975 Il presidente, Simon Kohler Il segretario, Koehler

Così decretato dal Consiglio degli Stati Berna, 20 giugno 1975

Il presidente, Oechslin Il segretario, Sauvant

Chi intende accettare il presente decreto vota «sì», chi intende respingerlo vota «no».

Berna, 11 settembre 1975

In nome del Consiglio federale svizzero, Il cancelliere della Confederazione: Huber 3

Legge federale su l'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati

(Del 13 dicembre 1974)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 28 e 31^{bis} capoversi 2 e 3 lettera *b* della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 luglio 1974,

decreta:

Capo primo: Dazio all'importazione

Art.1

Principio

¹ Per i prodotti elencati nell'allegato alla presente legge il Consiglio federale può stabilire le aliquote di dazio applicabili all'importazione aumentando, con elementi mobili, gli elementi tariffali fissi menzionati nell'allegato.

² Per i prodotti agricoli trasformati non enumerati nell'allegato alla presente legge, il Consiglio federale può, dopo aver sentito la commissione di periti doganali da esso istituita, stabilire le aliquote doganali enucleando un elemento di protezione industriale e aumentandolo quindi degli elementi tariffali mobili.

³ Il Consiglio federale presenta semestralmente all'Assemblea federale un rapporto sui provvedimenti presi. L'Assemblea federale decide se questi devono restare in vigore.

Art.2

Calcolo degli elementi tariffali mobili

Gli elementi tariffali mobili sono calcolati periodicamente in base alla differenza tra i prezzi svizzeri ed esteri dei prodotti agricoli di base utilizzati nella fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1.

Capo secondo: Contributi all'esportazione

Art.3

Principio

Il Consiglio federale può concedere contributi all'esportazione per

 a. generi alimentari composti di prodotti di base dei capitoli 4 e 11 della tariffa d'uso delle dogane svizzere ma quivi non contemplati come tali; sono eccettuate le preparazioni non usuali di generi alimentari; b. merci composte di zucchero e melasse delle voci 1701, 1702 e 1703 della tariffa d'uso delle dogane svizzere.

Art.4

Calcolo

- ¹ I contributi all'esportazione sono calcolati periodicamente in base alla differenza tra i prezzi svizzeri ed esteri dei prodotti agricoli di base.
- ² Nello stabilire i prezzi svizzeri si tien conto dei ribassi, ristorni, contributi di riduzione del prezzo, nonché delle speciali possibilità d'approvvigionamento di cui beneficiano in Svizzera gli utilizzatori dei prodotti agricoli di base.
- ³ Indicativa è la quantità di prodotti agricoli di base utilizzata nella fabbricazione dei prodotti esportati.

Art.5

Pagamento

I contributi sono pagati ai fabbricanti ad esportazione avvenuta; è riservato il controllo anticipato o posticipato.

Art.6

Restituzione

- ¹ I contributi devono essere restituiti se il beneficiario li ha ottenuti indebitamente o, nonostante diffida, non adempie le condizioni.
- ² Il diritto alla restituzione si prescrive in cinque anni dal pagamento del contributo. Se esso deriva da un reato, si applica, se più lungo, il termine di prescrizione previsto dal diritto penale.
- ³ La prescrizione è interrotta da qualsiasi intimazione di rimborso; essa è sospesa fintanto che l'obbligato alla restituzione non può essere escusso in Svizzera.

Capo terzo: Rimedi giuridici e disposizioni penali

Art.7

Autorità competente e rimedi giuridici

- ¹ L'amministrazione delle dogane si pronuncia in merito al versamento e alla restituzione di contributi all'esportazione.
- ² Le disposizioni generali sulla procedura amministrativa federale sono applicabili.

Art.8

Disposizioni penali

- ¹ Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene indebitamente un contributo all'esportazione a norma della presente legge è punito con la multa fino a venti volte la somma ottenuta, a meno che non sia applicabile la disposizione penale dell'articolo 14 della legge federale sul diritto penale amministrativo.
- ² Il procedimento e il giudizio sono retti dalle disposizioni sulle infrazioni doganali.

Capo quarto: Disposizioni finali

Art.9

Abrogazione del diritto anteriore

Appena entrato in vigore il sistema di contributi all'esportazione per lo zucchero e le melasse, la nota 3 del capitolo 17 della tariffa d'uso delle dogane svizzere è abrogata.

Art. 10

Esecuzione

- ¹ Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive. Esso definisce segnatamente i prodotti agricoli di base e stabilisce il modo di determinare i prezzi giusta gli articoli 2 e 4.
- ² Il Consiglio federale può incaricare un dipartimento di stabilire periodicamente gli elementi tariffali mobili e i contributi all'esportazione.
- ³ Ove la presente legge e le prescrizioni esecutive non contengano proprie disposizioni, si applicano per analogia le prescrizioni sui dazi.

Art. 11

Referendum e entrata in vigore

- ¹ La presente legge soggiace al referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Così decretato dal Consiglio nazionale

Il presidente, Simon Kohler
Il segretario, Koehler

Berna, 13 dicembre 1974

ii sogiotario, ilocarci

Così decretato dal Consiglio degli Stati Berna, 13 dicembre 1974

Il presidente, Oechslin Il segretario, Sauvant

Chi intende accettare la presente legge vota «sì», chi intende respingerla vota «no».

Berna, 11 settembre 1975

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

Allegato

Elenco delle merci per le quali il Consiglio federale può stabilire le aliquote di dazio d'entrata aumentando gli elementi tariffali fissi menzionati qui di seguito con degli elementi mobili.

Voce della tariffa doga- nale svizzera	Designazione della merce	Elemento fisso in fr. per 100 kg lordi
1704.	Prodotti a base di zucchero senza cacao:	
20	- gomma da masticare	41.—
30	- altri	53.—
1806.	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
30	- altre	10
1901.01	Estratti di malto	20.—
1902.	Preparazioni per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici o culinari, a base di farine, semole, amidi, fecole	
	od estratti di malto, anche con aggiunta di cacao in una	
	proporzione inferiore al 50% in peso:	
10	- preparazioni in cui predomina la farina di patate, anche	
	sotto forma di semolino, fiocchi, ecc., e preparazioni con-	
	tenenti latte in polvere	10.—
20	- altre	20
1903.01	Paste alimentari	3.—
1907.	Pane, biscotti di mare ed altri prodotti della panetteria	
4	comune, senza aggiunta di zucchero, di miele, di uova, di	
20	materie grasse, di formaggio o di frutta:	1.0
20	- in imballaggi di vendita di ogni genere	15
1908.	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della	
	biscotteria, anche con aggiunta di cacao in qualsiasi pro- porzione:	
10	- non zuccherati, senza cacao né cioccolata	27.—
20	- altri	60.—
2101.	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e	
	loro estratti:	
ex 12	- altre, eccettuati i prodotti di cicoria torrefatta	21
2107.	Preparazioni alimentari, non nominate né comprese altrove:	
ex 10	- mescolanze non alcoliche di estratti e concentrati di	
	sostanze vegetali, zuccherate o no	120
20	- conserve di mais	13.—
26	- alimenti per bambini	10.—
40	- altre	44.—